

## □ Interrogazione n. 899

presentata in data 16 novembre 2007

a iniziativa del Consigliere Castelli

### **“Sospensione delle determinine del Direttore generale ASUR n. 559 e n. 560 dell’8 ottobre 2007”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che il Direttore generale dell’ASUR, con la determina n. 559 dell’8 ottobre 2007, ha disposto di decurtare del 50 per cento (da 50.000 a 25.000 euro) l’autonomia di spesa dei Direttori di Zona;

che il Direttore generale dell’ASUR, con la determina n. 560 dell’8 ottobre 2007, ha altresì stabilito che i Direttori delle Zone territoriali possano procedere esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato previsto nel programma delle assunzioni proposto dalla direzione generale con propria precedente deliberazione n. 734/2006 (approvata con delibera di Giunta regionale n. 1311 del 10 novembre 2006) e che conseguentemente non possano addivenire all’indizione di procedure di selezione/reclutamento di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, stipulare contratti di lavoro che non rientrino nella citata programmazione né instaurare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o qualsivoglia altra tipologia di lavoro;

Considerato:

che a seguito della mancata protesta che i Direttori di Zona hanno espresso per i contenuti delle determinine di cui sopra, il Direttore dell’ASUR, secondo quanto appreso dagli organi di stampa, avrebbe sospeso l’efficacia dei due provvedimenti;

che l’articolo 21 quater, comma 2, della legge 241/1990 disciplina il procedimento di sospensione degli atti amministrativi stabilendo in particolare che:

- a) la sospensione può essere disposta per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario mediante la indicazione di un termine nel provvedimento di sospensione (termine che può essere prorogato o differito per una sola volta e può essere altresì ridotto per sopravvenute esigenze);
- b) la competenza in ordine al provvedimento di sospensione è in capo alla medesima autorità che ha emanato il provvedimento oggetto della sospensione; salvo che la legge espressamente conferisca questo potere ad altro organo;
- c) il provvedimento di sospensione deve essere espressamente motivato;
- d) la sospensione *sine die* di un provvedimento amministrativo non è consentita;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale

#### INTERROGA

il presidente della Giunta Regionale per sapere Se l’efficacia delle determinine n. 559 e 560 del Direttore Generale ASUR sia stata effettivamente sospesa e, in caso di risposta affermativa:

- 1) il numero, la tipologia e la data del provvedimento di sospensione;
- 2) il soggetto che lo ha adottato;
- 3) la motivazione e, più in particolare, l’indicazione delle gravi ragioni addotte a sostegno del provvedimento di sospensione;
- 4) il periodo per il quale è stata decretata la sospensione.